



CONVENZIONE

TRA

– ENEL Produzione S.p.A. con sede legale in, via....., capitale sociale euro....., codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese di..... n., rappresentata da, nato a il, domiciliato per la carica in(qui di seguito denominata "la Società")

E

– La Provincia di Brindisi, con sede legale in Brindisi, via De Leo n. 3, C.F. n. 80001390741, rappresentata dal Commissario Straordinario Cesare Castelli di seguito anche denominate collettivamente “Parti” e, singolarmente, “Parte”.

Premesso che

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 24/08/06 n. 206, veniva approvata la “*proposta di monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell’ambiente marino costiero antistante il Polo Industriale di Brindisi*”, elaborata dall’Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, nonché le proposte di Convenzioni tra le Società Enel, le Società del Petrolchimico di Brindisi, Società Sanofi Aventis ed Edipower e la Provincia di Brindisi per la gestione dei rapporti conseguenti all’approvazione del suddetto monitoraggio, sottoscritte in data 22/12/2006 con la società Enel e in data 21/11/2006 con le altre società;
- in data 02/05/2007 è stato sottoscritto tra la Provincia di Brindisi e l’Università del Salento, un contratto, della durata di anni 5, inerente la realizzazione del suddetto programma di monitoraggio marino costiero;
- le attività previste nel contratto di cui al punto che precede hanno avuto regolare inizio in data 1/06/2007 e sono terminate il 31/12/2012;
- il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, di concerto con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, a seguito di quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi, hanno elaborato una nuova proposta di capitolato tecnico-economico di monitoraggio marino



- costiero qui allegato (nel seguito “Capitolato Tecnico”) per la prosecuzione, per ulteriori anni 5, del suddetto monitoraggio, aggiornato sia nelle attività che nelle previsioni di spesa;
- con nota prot. nn. 75983-93081, rispettivamente del 20/09/2011 e del 14/11/2011, la Provincia di Brindisi ha comunicato alla società Enel e alle altre società sopra richiamate, nonché alla società SFIR Raffineria di Brindisi, titolare dell’AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Provvedimento n. 1963 del 22/12/2009 e successivo aggiornamento, l’intenzione di voler proseguire le attività di monitoraggio marino, per almeno un altro quinquennio, coerentemente con l’orientamento assunto anche dal Ministero dell’Ambiente nei provvedimenti di AIA rilasciati o in fase di rilascio alle Società, sia con le prescrizioni di monitoraggio marino contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate alle Società per gli scarichi in mare delle acque reflue industriali;
 - con nota prot. n. 38848 del 6/09/2011 la società Enel S.p.A. ha confermato il proprio impegno a sostenere le spese per la prosecuzione di detto monitoraggio, come da capitolato tecnico-economico sopra richiamato, e per la copertura delle spese istruttorie;
 - con nota del 9/02/2012, acquisita in atti il 14/02/2012, prot.n. 12629 la Confindustria di Brindisi, in nome e per conto delle Società Basell, Enipower, Versalis (già Polimeri Europa), Syndial, Chemgas, Sanofi aventis, Edipower e Sfir, ha comunicato alla Provincia di Brindisi l’assenso delle Società per la prosecuzione di detto monitoraggio comunicando, altresì, la ripartizione degli oneri a carico delle stesse per far fronte alle spese previste dettagliate nel Capitolato Tecnico, nonché per la copertura delle spese istruttorie;
 - con nota prot. n. 02201 del 20/03/2012 la società Edipower ha fatto presente che la CTE di Brindisi Nord è stata fermata in quanto le condizioni di mercato non rendono economicamente sostenibile il suo funzionamento. Tale situazione potrà protrarsi per diversi mesi nel corso del 2012 e, anche negli anni successivi, per lunghi periodi di fermo impianti e conseguente azzeramento degli scarichi in mare delle acque di raffreddamento, pertanto, ha richiesto che la convenzione da sottoscrivere con la Provincia di Brindisi sia rinnovabile con cadenza annuale anziché quinquennale;
 - in ogni caso, l’azzeramento degli scarichi in mare delle acque di raffreddamento da parte di Edipower determinerà il venir meno delle esigenze di monitoraggio oggetto della presente



Convenzione e conseguenti alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad Edipower dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 07.08.2012, per l’esercizio della propria Centrale termoelettrica sita nel Comune di Brindisi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (nel seguito “Convenzione”), ancorché non materialmente allegati.

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

1.1 La Provincia di Brindisi effettuerà, avvalendosi dell’Università del Salento - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, di concerto con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, la *“prosecuzione del monitoraggio dell’ambiente marino costiero interessato da scarichi di acque reflue industriali per la definizione della qualità dell’ambiente marino costiero antistante il Polo industriale di Brindisi”*, finalizzato alla verifica del reale stato dell’ambiente marino interessato dagli scarichi a mare delle acque reflue industriali provenienti dagli stabilimenti produttivi ubicati nella Zona Industriale di Brindisi e della Centrale termoelettrica di Brindisi Sud, in località Cerano. Le Parti intendono con la Convenzione regolamentare la ripartizione di costi e delle spese connesse alle suddette attività di monitoraggio.

1.2 Il contratto per la realizzazione del suddetto programma di monitoraggio marino costiero relativo a tale attività sarà stipulato tra Provincia di Brindisi e Università del Salento - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, di concerto con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche.

1.3 La Società parteciperà ai costi relativi al suddetto monitoraggio nella misura definita nel Capitolato Tecnico allegato, da corrispondere con rate annuali anticipate per il periodo previsto di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. La prima annualità dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Resta inteso che la Provincia provvederà ad inviare alle società i risultati delle attività di monitoraggio relativi all’anno precedente entro trenta giorni dalla loro acquisizione.



1.4 La Società parteciperà, altresì, alle spese di istruttoria, relative alle attività di coordinamento, vigilanza e controllo da parte del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia, quantificate complessivamente in circa € 60.000,00. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su coordinate bancarie indicate dalla Provincia di Brindisi, per quota relativa al singolo anno. In relazione al pagamento la Provincia si impegna a riferire e relazionare in merito alle spese effettuate per l'attività di monitoraggio con apposita certificazione attestante che le spese medesime sono state sostenute per lo svolgimento dell'attività istruttoria connessa con il monitoraggio rilasciata dal Dirigente competente sotto la propria responsabilità

Articolo 2 - Durata della Convenzione

La Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al completamento delle attività previste nel Capitolato Tecnico, che dovranno comunque concludersi entro i 5 anni decorrenti dalla data di avvio delle previste attività che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo causa di forza maggiore e/o eventuale proroga da concordarsi tra le Parti.

La Società, previa comunicazione trasmessa almeno trenta giorni prima della scadenza per il pagamento della quota annuale di cui all'art. 1, è liberata dagli obblighi della presente Convenzione qualora interrompa definitivamente le attività della propria Centrale e, dunque, interrompa lo scarico a mare delle acque reflue, in ragione di quanto espresso nelle Premesse. A seguito della comunicazione di interruzione totale della società, le altre Parti si impegnano ad adeguare il nuovo programma delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 3 - Utilizzazione e diffusione dei risultati

Le Parti concordano che i risultati del monitoraggio e le relazioni annuali che saranno prodotte dall'Università del Salento dovranno essere trasmessi – ogni anno - dalla Provincia di Brindisi alla Società. Resta inteso che la Provincia provvederà ad inviare alle società i risultati delle attività di monitoraggio relativi all'anno precedente entro trenta giorni dalla loro acquisizione.



Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta della convenzione, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'esecuzione della Convenzione, si potrà procedere allo scambio e al trattamento dei "dati personali" nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196. Le Parti si danno altresì atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dall'anzidetto decreto legislativo in materia di modalità del trattamento e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere con la sottoscrizione della Convenzione il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione allo stesso. Le parti escludono infine che, ai fini della Convenzione, sia necessario procedere allo scambio e/o al trattamento di "dati sensibili".

Articolo 6 – Responsabilità Amministrativa

Le Società dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si impegnano, per quanto possibile, in relazione alla propria organizzazione interna ad adottare ed efficacemente attuare nell'esecuzione della Convenzione e per l'intera durata della stessa, idonee procedure aziendali, e ad impartire e attuare disposizioni ai propri dipendenti, amministratori e /o collaboratori idonei a prevenire la commissione anche tentata dei reati in relazione ai quali si applicano sanzioni previste nel decreto legislativo 231/2001.

Articolo 7 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, e validità della Convenzione, che non potesse essere definita in via amministrativa, sarà devoluta alla competenza del Foro di Brindisi.



Articolo 8 – Spese

Tutte le spese, le imposte e le tasse, relative alla Convenzione, verranno pagate dalla Provincia di Brindisi, mediante le somme derivanti dal recupero delle spese istruttorie che saranno versate dalla Società Enel. La Convenzione viene redatta in due esemplari di cui uno sarà tenuto dalla Provincia e l'altro dalla Società Enel.

Letto, approvato e sottoscritto

Brindisi li,

per la Provincia di Brindisi

per la Società

Visto

Per l'autenticazione delle firme

Il Segretario Generale